


Allegato A



Roma, 22.02.2017

Prot. n. 1687 /kc

Ill.mo Dott.
Cons. Roberto Giovanni Marino
Capo del Dipartimento
per l'Informazione e l'Editoria
Presidenza Consiglio dei Ministri
Via della Mercede 9
00187 ROMA

e p.c.
Ministero della Giustizia
Dipartimento per Affari di Giustizia
Direzione Giustizia Civile
Via Arenula 70
00186 ROMA

Oggetto: Schema di decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, lettera b), della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Osservazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Facciamo seguito alla comunicazione prot. 1063 del 07.02.2017 per fornire di seguito le osservazioni formulate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella riunione del 16 e 17 febbraio scorsi in merito allo schema di decreto legislativo in oggetto trasmesso con nota prot. DIE-0003164-P-07/02/2017.

Art. 1, recante in rubrica *Modifiche all'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Consiglio nazionale: composizione)*

1. All'art. 1 dello schema sottoposto viene sostituito il comma 2 dell'art. 16 della L. n. 69/1963, riportando la specificazione contenuta nella delega che *"Tutti i componenti del Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani"*.



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se tale condizione integri per il Consiglio nazionale i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 3 della L. n. 69/1963, ovvero se essa comporti una situazione di incompatibilità sanabile con l'iscrizione ex post a seguito dell'avvenuta nomina a consigliere nazionale, i cui compensi sono assoggettati a contribuzione previdenziale INPGI.

Il testo, infatti, fa riferimento espresso ai "componenti" del Consiglio nazionale e non utilizza, invece, il termine "candidati" ovvero "eletti". Stando così le cose la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'Inpgi non sarebbe un requisito di *candidabilità* ma esclusivamente di *conferibilità* dell'incarico.

Un ulteriore approfondimento merita la definizione di "posizione previdenziale attiva", atteso che i pensionati INPGI possono potenzialmente sempre svolgere attività giornalistica remunerata, in virtù del mantenimento dell'iscrizione all'Albo. Anche in questo caso l'art. 3 della L. n. 69/1963, applicabile all'elezione del Consiglio nazionale, non discrimina tra iscritti pensionati INPGI e di altri Istituti e per i primi non richiede che continuino ad effettuare versamenti contributivi all'Istituto previdenziale di categoria, se non a seguito di svolgimento di attività giornalistiche a carattere autonomo.

2. All'art. 1 dello schema sottoposto viene sostituito il comma 3 dell'art. 16 della L. n. 69/1963 con la previsione dell'elezione di un "rappresentante" di "ciascun Ordine regionale ed interregionale ...iscritto agli albi dei giornalisti e dei pubblicisti". Al riguardo, si osserva che attualmente non vi sono più Ordini interregionali e che non esistono "albi" di professionisti e pubblicisti, ma un unico Albo, composto dagli Elenchi dei Professionisti e dei Pubblicisti. Si rileva, inoltre, che è improprio l'utilizzo del termine "rappresentante", perché sembra introdurre un meccanismo di "designazione" avulso dal sistema elettorale previsto dalla normativa vigente.

Non si fa alcun riferimento, infatti, al criterio dell'iscrizione all'Ordine regionale dell'aspirante alla carica di consigliere nazionale in rappresentanza della propria regione. La norma potrebbe indurre a consentire, in altri termini, la "designazione" di un soggetto iscritto presso un Ordine regionale diverso da quello di appartenenza (v. punto successivo dello schema in esame).

La disposizione esaminata continua, poi, con la previsione che "Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Ai fini dell'elezione del Consiglio nazionale, gli Ordini delle Province autonome di Trento e di Bolzano costituiscono un collegio unico". Per quanto concerne l'affermazione che risulta eletto chi abbia riportato "il maggior numero di voti" si osserva che non è chiaro il momento in cui si verifica tale condizione, atteso che la struttura del sistema elettorale vigente non è su base nazionale, ma prevede che l'elezione dei consiglieri avvenga nelle assemblee regionali degli iscritti. In prima convocazione tali assemblee sono valide solo se si raggiunge il quorum della metà più uno degli iscritti (senza



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

il quale non si procede a spoglio); in seconda convocazione, a distanza di una settimana, senza quorum specifico, ma a condizione che i votati abbiano raggiunto il quorum della metà più uno dei votanti complessivi.

Il sistema prevede, infine, nel caso in cui nessun iscritto (o parte di essi) raggiunga il quorum sufficiente ad essere eletto, che si effettui, sempre a distanza di 8 giorni, una votazione di ballottaggio per completare il numero complessivo dei consiglieri spettanti alla circoscrizione.

Attualmente solo in caso di ricorso al ballottaggio si prevede l'elezione dell'iscritto che abbia raggiunto il maggior numero di voti senza alcun quorum funzionale. Qualora si ritenesse che l'elezione possa avvenire in seconda (o prima convocazione) senza il ricorso a quorum sarebbe necessario integrare le disposizioni vigenti.

La costituzione in *“unico collegio territoriale degli Ordini delle province autonome di Trento e Bolzano”* implica, poi, la preliminare esigenza che vengano create le nuove istituzioni ordinistiche. Le vigenti disposizioni regolamentari (art. 3 DPR 115/1965 e ss. mm. ii.) attribuiscono al Ministero della Giustizia le competenze in materia attraverso la nomina di un commissario incaricato di procedere alla prima formazione dell'Albo e all'indizione delle elezioni del primo Consiglio (in questi casi provinciale).

La convocazione delle elezioni da parte del Consiglio nazionale per il suo rinnovo non potrà, pertanto, prescindere da tali adempimenti anche per quanto concerne le problematiche di cui al punto successivo in relazione ai criteri elettivi delle minoranze linguistiche.

3. All'art. 1 dello schema sottoposto viene sostituito il comma 4 dell'art. 16 della L. n. 69/1963, che prevede che gli *“Ordini regionali con un numero di iscritti pari o superiore a 800 eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla categoria dei professionisti ogni 800 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 800 superiore alla metà, fino al progressivo raggiungimento del limite proporzionale indicato dal comma 2. Nel caso in cui siano istituiti Ordini interregionali, il predetto criterio si applica anche all'elezione dei consiglieri appartenenti alla categoria dei pubblicitari”*.

L'applicazione di tale principio comporta che Ordini regionali, ad esempio come quello della Lombardia e quello della Valle d'Aosta, abbiano lo stesso numero di rappresentanti pubblicitari malgrado un grande divario nel numero di iscritti (13.924 contro 246). Analoga problematica si porrebbe con riferimento ai giornalisti professionisti da eleggere in seno al Consiglio nazionale, con particolare riferimento alla quota di 800 o frazione di 800 superiore alla metà nel caso in cui aumentasse in futuro il numero degli iscritti a tale elenco in alcuni Ordini regionali. (V. ALLEGATO A)

Ciò rilevato, si evidenzia che lasciando inalterato lo stato attuale e non prendendo in considerazione la modifica ex art. 6 della legge 198/2016 (che ha istituito il Consiglio dell'Ordine della Provincia autonoma di Trento e quello di Bolzano, elevando il numero dei



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Consigli territoriali dell'Ordine da 20 a 21), sorgono problemi di applicabilità della disposizione in esame con riferimento alla componente pubblicistica del Consiglio nazionale. Poiché gli Ordini regionali sono attualmente in numero di 20, non si comprende come possa concretizzarsi l'individuazione del rappresentante delle minoranze linguistiche senza sacrificare la rappresentatività di uno degli Ordini regionali stessi.

Infatti, garantendo la presenza di questo rappresentante, il numero dei consiglieri pubblicisti scenderà a 19 e pertanto almeno un Ordine regionale/provinciale non avrà il suo consigliere pubblicista.

Il nuovo comma in esame prevede, infine, che *“In sede di designazione dei candidati, gli Ordini regionali e interregionali promuovono l'equilibrio dei generi”*. In primo luogo occorre riflettere sull'opportunità dell'utilizzo del termine *“designano”* senza che ad esso corrispondano elementi di sistema che facciano pervenire ad un tale risultato. In altri termini per giungere ad un meccanismo di designazione/candidature è necessario predisporre una nuova regolamentazione elettorale (allo stato varrebbe il richiamo di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge n. 69/1963), che assicuri agli aspiranti consiglieri la possibilità di vedersi riconosciuto l'elettorato passivo.

Considerato, quindi, che gli Ordini regionali non designano attualmente i candidati per l'Ordine nazionale, non si comprende con quali poteri e modalità gli Ordini regionali possano *“promuovere l'equilibrio dei generi”*, dando alla parola *“promuovere”* l'unico significato possibile di *“impegnarsi”*, *“favorire”*. Giova, infatti, ribadire che l'elezione dei consiglieri nazionali non avviene, a termine di normativa vigente, sulla base di liste predisposte, ma con la mera apposizione su scheda anonima di un nominativo (o più nominativi nel limite massimo degli eleggibili territorialmente) tra gli iscritti agli elenchi dell'Albo della circoscrizione elettorale di appartenenza, che abbiano il requisito di iscrizione quinquennale e che non risultino sospesi.

4. All'art. 1 dello schema sottoposto viene previsto l'inserimento di un comma 4-*bis* all'art. 16 della L. n. 69/1963, che introduce l'obbligo per il Consiglio nazionale di emanare, previo parere vincolante del Ministero della Giustizia, una determinazione finalizzata ad assicurare *“il rispetto della tutela delle minoranze linguistiche di cui alla Legge 15 dicembre 1999, n. 482 prevedendo criteri e modalità che tengano conto della diffusione della lingua presso le rispettive comunità territoriali, del numero dei giornalisti professionisti e dei pubblicisti appartenenti alle aree linguistiche tutelate espressamente indicati negli elenchi speciali dei rispettivi Ordini regionali e interregionali nonché, ove necessario, secondo un principio di rotazione”*. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 2 circa la necessaria preliminarità della istituzione degli Ordini delle Province autonome di Trento e Bolzano rispetto alla predisposizione di *“elenchi speciali”* delle minoranze linguistiche, si rappresenta che le vigenti disposizioni in tema di contenuto degli Albi (art. 27 della L. n. 69/1963) non



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

prevedono la dichiarazione di appartenenza ad una delle 12 minoranze linguistiche di cui alla L. 482/1999 per cui tali elenchi speciali sarebbero tutti da costituire, con procedure e modalità tutte da definire. Per completezza, si elencano le minoranze in parola: albanese, catalana, tedesca, greca, slovena, croata, francese, franco-provenzale, friulana, ladina, occitana e sarda.

Tali elenchi non sono previsti dalla legge delega né da altri provvedimenti legislativi o regolamentari (cfr. art. 28 L. 69/1963). Si evidenzia, inoltre, come la ricognizione dell'eventuale stato delle minoranze linguistiche tra i professionisti e i pubblicisti iscritti sia necessaria per la formulazione dei criteri che consentano l'individuazione non solo in quale circoscrizione elettorale (da ricordare che per la rappresentatività territoriale dei pubblicisti ciò è fondamentale) ma anche per quale categoria occorre assicurare la tutela elettorale del rappresentante della minoranza linguistica.

E' superfluo osservare che il rispetto delle prescrizioni in parola rende oggettivamente di difficile realizzazione una tempestiva convocazione da parte del Consiglio nazionale per le elezioni di rinnovo nella composizione ed alle condizioni di cui al paragrafo 1. Vista la difficoltà di individuare la rappresentanza interna alle minoranze linguistiche, si potrebbe richiamare non la legge 482/1999 ma l'art. 54, comma 1, del DPR 115/1965, che fa riferimento "alle minoranze linguistiche contemplate negli Statuti delle Regioni e Province autonome, e relative norme di attuazione".

Art. 2 – Modifiche all'articolo 20 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Attribuzioni del Consiglio nazionale)

5. All'art. 2 dello schema sottoposto viene previsto l'inserimento, dopo l'art. 20 della L. n. 69/1963, dell'art. 20-*bis*, disciplinante le attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione. Per quanto concerne il comma 1 si rileva che la lettera e) stabilisce che la stipula di convenzioni per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari avvenga tra gli Ordini regionali e le Università. Ciò contravviene, per quest'ultimo aspetto, alla disposizione del DPR 137/2012 (art 7, c. 4) che attribuisce questa funzione al Consiglio nazionale, sotto il controllo dei Ministeri vigilanti che devono fornire parere favorevole ai regolamenti comuni disciplinanti i crediti formativi professionali interdisciplinari.

Con la nuova norma, il ruolo del Consiglio nazionale verrebbe limitato alla definizione di linee guida che non si comprende come dovrebbero essere osservate dalla controparte universitaria in mancanza di regolamenti comuni e senza l'approvazione dei Ministeri vigilanti.

Si osserva, inoltre, che la disposizione non menziona l'attività di formazione professionale continua svolta direttamente dal Consiglio nazionale, che sembrerebbe restare affidata



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

esclusivamente agli Ordini regionali. Ciò contrasta con le disposizioni del D.L. n. 138/2011 (art. 3, c.5) e del DPR 137/2012 (art.7, c. 2) che attribuiscono agli Ordini in generale (e quindi sia ai Consigli nazionali delle professioni regolamentate sia a quelli territoriali) lo svolgimento e l'organizzazione delle attività di formazione permanente e continua degli iscritti. Si ritiene, pertanto, opportuno integrare la lettera g) del comma 1 dell'articolo in questione così come evidenziato in neretto: *“g) disciplina con propria determinazione, da emanarsi previo parere vincolante del Ministro di Giustizia, le modalità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento dei professionisti, per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi o svolta direttamente”*

Si rileva, poi, che l'utilizzo del termine “*professionisti*”, sempre alla medesima lettera g), appare inopportuno in quanto potrebbe indurre a far ritenere che l'eventuale obbligo della formazione escluda i pubblicisti, posto che la materia come disciplinata dal D.L. 138/2011 e dal DPR 137/2012 intende per professionisti coloro che sono iscritti ad un albo professionale, a prescindere dagli elenchi dello stesso. Si suggerisce, pertanto, di sostituire la locuzione “*dei professionisti*” con *degli iscritti all'Albo*.

Il comma 2 del proposto art. 20-*bis* disciplina, a sua volta, la formazione finalizzata all'accesso alla professione tramite l'autorizzazione al praticantato giornalistico presso le scuole di giornalismo. Al riguardo, si suggerisce di chiarire che in attesa dell'emanazione delle determinazioni del Consiglio nazionale, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, possano essere portati a termine solo i corsi formativi attualmente autorizzati in base alle convenzioni in atto. Al riguardo si suggerisce di inserire alla lettera g) del comma in questione, dopo le parole “*revoca dell'autorizzazione*”, la frase, *fermo restando il regolare compimento dei corsi formativi autorizzati dalle convenzioni in atto all'emanazione del presente decreto*.

Art. 3 – Modifiche all'articolo 60 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ricorso al Consiglio nazionale)

6. All'art. 3 dello schema proposto sono stabilite le regole per le impugnative dei provvedimenti dei Consigli regionali e dei risultati elettorali per dar luogo all'alternatività, prevista dalla legge delega, tra via giurisdizionale e via amministrativa. Al riguardo si rileva che già nella rubrica dell'art. 60 novellato non viene considerata la riforma del D.L.138/2011 e del DPR 137/2012 (v. art. 8), che ha attribuito la funzione disciplinare ad appositi organismi (Consigli di disciplina), dal momento che si riferisce solamente alle delibere dei Consigli regionali. Al comma 1-bis non è specificato che le delibere regionali sono impugnabili dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale. Se non vi sono problemi interpretativi riguardanti l'iter d'impugnazione nel momento in cui si sceglie la via giurisdizionale ordinaria, differente è il caso di presentazione del ricorso straordinario al



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
odg@odg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

Presidente della Repubblica avverso le delibere del Consiglio nazionale (o di disciplina nazionale).

La norma proposta non chiarisce, poi, se la trasposizione avviene dinanzi ad un collegio integrato da componenti giornalisti, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 150/2011 (collegi integrati), oppure dinanzi a giudice in diversa composizione.

Da correggere al comma 1 l'errore materiale relativo al riferimento all'art. 27 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 la cui numerazione è 150 (non 15).

7. All'art. 4, al comma 1, dello schema sottoposto si individua l'art. 26 (istituzione dell'Albo) della L. n. 69/1963 quale norma di riferimento per la novella costituita dalla istituzione degli Ordini delle Province autonome. Sarebbe opportuno che tale riferimento, per chiarezza, figurasse nella legge istitutiva sin dal "*Capo I dei Consigli dell'Ordine regionali o interregionali*" che dovrebbe essere integrato da *e delle Province autonome* e fosse ripetuto in tutti gli articoli di legge.

Si resta a disposizione e si inviano cordiali saluti.

ALLEGATO

IL PRESIDENTE
(Vincenzo Iacopino)

ALLEGATO A	DATI AL 30.09.2016			
	TOTALE PROFESSIONISTI	CALCOLO CONSIGLIERI PROF. EX SCHEMA D.LGS		TOTALE PUBBLICISTI
ABRUZZO	409	1		1.602
BASILICATA	198	1		727
CALABRIA	400	1		2.662
CAMPANIA	1.627	1+1		10.206
EMILIA ROMAGNA	1.707	1+1		4.671
FRIULI VENEZIA GIULIA	585	1		1.914
LAZIO	7.879	1+8		11.633
LIGURIA	591	1		1.205
LOMBARDIA	8.317	1+9		13.924
MARCHE	420	1		1.596
MOLISE	70	1		558
PIEMONTE	1.285	1		5.398
PUGLIA	699	1		3.741
SARDEGNA	574	1		1.335
SICILIA	1.044	1		3.929
TOSCANA	1.106	1		4.237
TRENTINO ALTO ADIGE	696	1		1.133
UMBRIA	369	1		1.170
VALLE D'AOSTA	86	1		246
VENETO	1.167	1		3.572
TOTALE	29.229	39		75.459